



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1560

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi e altri Intermediari finanziari per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino, nonché approvazione delle disposizioni attuative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (Protocollo ter)

Il giorno **17 Settembre 2021** ad ore **09:24** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale. Tali misure di contenimento del virus COVID-19 hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

Per fronteggiare tale situazione emergenziale non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C (2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021. La Commissione europea ha successivamente adottato la decisione di autorizzazione (C (2021) 2570 final di data 9 aprile 2021) relativa alle modifiche al regime quadro nazionale di cui al Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 s.m. recate, da ultimo, dall'articolo 28 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni).

In risposta a questa situazione di crisi a livello nazionale sono state emanate delle misure urgenti anche a sostegno dell'economia, che comprendono in particolare il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia), il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità), il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto agosto), il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto ristori), il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni) e il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis).

Anche a livello provinciale sono stati adottati una serie di interventi a favore delle attività economiche volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e a promuovere la ripresa economica del Trentino. Nello specifico, con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state introdotte le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art. 11, in particolare, prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia.

In attuazione dell'art. 11 della citata l.p. n. 2/2020, la Giunta provinciale con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 ha approvato il *Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino* (di seguito "Protocollo") e le Disposizioni attuative per la concessione dei contributi in conto

interessi, individuando l'agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria, la concessione e le verifiche successive riguardanti tali contributi.

Conseguentemente al mutato quadro di riferimento che ha ampliato alcune forme di intervento del Governo a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19, con deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2278 sono stati approvati il *Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino* (di seguito "Protocollo bis") e le Disposizioni attuative per la concessione dei contributi in conto interessi, confermando APIAE quale struttura competente per l'istruttoria, la concessione e le verifiche successive riguardanti tali contributi.

A copertura dei contributi in conto interessi previsti nell'ambito del Protocollo e del Protocollo bis, la Provincia ha autorizzato una spesa complessiva pari a 4,5 milioni di euro.

Al Protocollo e al Protocollo bis hanno aderito, accanto a Cassa del Trentino, Cassa Centrale Banca, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Sparkasse, Volksbank, Banca Valsabbina, Creval, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige nonché Cooperfidi e Confidi Trentino Imprese.

In data 1° aprile 2020 è stata messa a disposizione dalla Provincia una piattaforma informatica (di seguito "Piattaforma") da utilizzare per la presentazione delle domande, per la gestione dell'iter istruttorio delle richieste nonché per l'invio di informazioni di carattere rilevante e raggiungibile all'indirizzo <https://ripresatrentino.it/>.

Fino al 30 giugno 2021, termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal Protocollo bis, gli operatori economici hanno potuto beneficiare delle misure previste nell'ambito del Protocollo e del Protocollo bis, attivando in particolare delle linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi ("Fondo o Plafond Ripresa Trentino") da rimborsare in un'unica soluzione alla scadenza del 24° mese, fatte salve le eventuali opzioni di allungamento nel rispetto della durata massima di ciascuna linea. A chiusura della misura sono state erogate a valere sui precedenti Protocolli 4.209 domande di finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" per un importo complessivo di finanziamenti di circa 460 milioni di euro, che assorbe circa 3,8 milioni di euro di risorse provinciali in termini di contributi in conto interessi a fronte di un plafond di 4,5 milioni di euro. A tal riguardo APIAE sta ultimando le attività orientate alla concessione dei predetti contributi ed ha avviato le relative liquidazioni.

Considerato il permanere dello stato di difficoltà dell'economia e in accordo con gli attori territoriali della catena del credito, si ritiene opportuno proseguire con le azioni di sostegno alla liquidità delle PMI operanti nel territorio provinciale, adottando degli strumenti coerenti con la normativa tempo per tempo vigente. Con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione di un Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (di seguito "Protocollo ter"), così come individuato nell'Allegato A. quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nello schema di Protocollo ter (art. 4) si prevede in particolare l'attivazione di linee di finanziamento ("Plafond Ripresa Trentino"), attivabili entro il 31 dicembre 2021 attraverso la Piattaforma informatica che sarà resa disponibile a tal fine dalla Provincia. Con questa misura le banche e gli intermediari finanziari renderanno disponibili linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi con eventuale opzione di allungamento, per concorrere al fabbisogno - relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante, coerentemente alla regolamentazione applicabile - conseguente al prolungarsi dell'emergenza COVID-19. Le

caratteristiche delle linee previste nell'ambito del Protocollo ter sono riportate nella seguente tabella.

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento	Durata base	Durata massima	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000 €	24 mesi	8 anni	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000 €	24 mesi	15 anni	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG (2 BIS)	30.000 €	24 mesi	15 anni	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.001 € - 1.250.000 €	24 mesi	8 anni	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 € - 1.500.000 €	24 mesi	4 anni	0,85%	0,35%

Per quanto concerne le durate dei finanziamenti, si segnala che le stesse sono state definite coerentemente al quadro normativo di riferimento. Per le linee BANCHE 1 e BANCHE 3 la durata massima, comprensiva dell'opzione di allungamento, è stata estesa a 8 anni (dai 6 anni dei precedenti protocolli), mentre per le linee BANCHE 2 e BANCHE 2 BIS la durata massima, comprensiva dell'opzione di allungamento, è stata estesa a 15 anni (dai 10 dei precedenti protocolli). L'applicazione di queste nuove durate di ammortamento massime potrà essere estesa, in accordo tra le parti e al di fuori della Piattaforma, anche ai finanziamenti già erogati a valere sul Protocollo e sul Protocollo bis.

In considerazione della mutata regolamentazione del Fondo Centrale di Garanzia PMI, si registra positivamente l'estensione dell'intervento del fondo anche ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione agricoltura, silvicoltura e pesca, consentendo pertanto a questi operatori economici di richiedere la linea BANCHE 2 BIS senza il coinvolgimento dell'ente di garanzia Cooperfidi.

A fronte delle rimodulazioni all'operatività del FCG in una prospettiva di eliminazione graduale del regime di garanzia in deroga alla disciplina degli aiuti di Stato previste nel Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 così come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, la linea BANCHE 2 BIS potrà beneficiare della garanzia al 90% e non più di quella al 100%.

I tassi di interesse massimi applicabili alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino, trovano applicazione a tutte le richieste a partire dal 28 settembre 2021.

Gli Operatori Economici che hanno ottenuto un finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" in virtù del Protocollo e in virtù del Protocollo bis, hanno la facoltà di richiedere agli istituti bancari aderenti un nuovo finanziamento a valere sul Protocollo ter assistito dal contributo provinciale in conto interessi.

Relativamente ai requisiti di accesso, le misure previste nell'ambito del Protocollo ter trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e

liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - e:

- I. che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020 e che risultino operative alla data della richiesta; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
- II. che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 ("Periodo di osservazione");
- III. le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

Nel solo caso di Operatori economici che al 24 marzo 2020 erano operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020. Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

L'impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Inoltre, in considerazione dell'operatività relativa ai precedenti Protocolli Ripresa Trentino, si ritiene di specificare in tale sede la modalità attuativa relativa alla fattispecie di subentro, con riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato B., nonché alle disposizioni contenute nell'ambito dei criteri attuativi relativi al Protocollo e al Protocollo bis.

In particolare, per quanto riguarda le operazioni di trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, si specifica che i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante che lo richiede. In caso di vigenza degli obblighi dei Protocolli Ripresa Trentino, ove i contributi siano stati totalmente liquidati, il soggetto subentrante si impegna a subentrare negli obblighi. Qualora tali operazioni siano intervenute successivamente alla concessione del contributo provinciale, si specifica che le stesse non comportano una violazione del principio di unicità della domanda.

In merito alle casistiche di revoca del contributo provinciale, si precisa che l'ipotesi di estinzione del finanziamento comprende anche i casi di mancato utilizzo del finanziamento da parte dell'operatore economico in quanto presupposto per la concessione del contributo.

Con il presente provvedimento si propone di approvare le "Disposizione attuative Protocollo ter - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23

marzo 2020”, così come individuati nell’Allegato B. quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Anche relativamente al Protocollo ter vengono confermati in capo a Cassa del Trentino e ad APIAE i medesimi ruoli previsti nell’ambito del del Protocollo e del Protocollo bis.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi relativi a linee di finanziamento Ripresa Trentino erogate a valere sul Protocollo ter, si fa fronte con le risorse già disponibili sul bilancio di APIAE. Le risorse a copertura della misura vengono definite in euro 650.000,00. Ipotizzando che il tasso fisso delle operazioni di indebitamento risulti mediamente pari allo 0,40%, si stima che la misura possa promuovere la concessione di finanziamenti nell’ordine di circa 80 milioni di euro.

I predetti contributi saranno concessi in regime Temporary Framework ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della sezione 3.1. Per le domande con concessione successiva al 31 dicembre 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Resta fermo che l’iter di concessione nonché l’inquadramento giuridico dell’aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all’iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all’erogazione delle linee di finanziamento Ripresa Trentino.

I contributi saranno concessi ed erogati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse precedentemente individuati, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l’iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone il provvedimento accanto alla necessità di consentire il celere avvio della misura considerato altresì il termine previsto, si prescinde dall’acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2278 del 22 dicembre 2020;
- visto l’Allegato A. “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino”;

- visto l'Allegato B. "Disposizioni attuative Protocollo ter - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020";
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino" (Protocollo ter), di cui all'Allegato A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 11 della l.p. 2/2020, le "Disposizioni attuative Protocollo ter - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020", di cui all'Allegato B., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che per quanto riguarda le operazioni di trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati anche valere sul Protocollo e sul Protocollo bis possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante che lo richiede. In caso di vigenza degli obblighi dei Protocolli Ripresa Trentino, ove i contributi siano stati totalmente liquidati, il soggetto subentrante si impegna a subentrare negli obblighi. Qualora tali operazioni siano intervenute successivamente alla concessione del contributo provinciale, si stabilisce che le stesse non comportano una violazione del principio di unicità della domanda. Inoltre, in merito alle casistiche di revoca del contributo provinciale, si precisa che l'ipotesi di estinzione del finanziamento comprende anche i casi di mancato utilizzo del finanziamento da parte dell'operatore economico in quanto presupposto per la concessione del contributo;
4. di disporre che i contributi di cui al precedente punto 2 saranno concessi in regime Temporary Framework ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della sezione 3.1. Per le domande con concessione successiva al 31 dicembre 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), verrà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Resta fermo che l'iter di concessione nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Ripresa Trentino;
5. di confermare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente punto 2, ivi comprese le verifiche successive;

6. di definire in euro 650.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la concessione dei contributi di cui al punto 2 e di autorizzare APIAE all'utilizzo di tali risorse già disponibili sul proprio bilancio;
7. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati da APIAE secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo;
8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile finalizzata alla richiesta dei contributi in conto interessi di cui al precedente punto 2;
9. di stabilire che quanto previsto dal Protocollo ter entrerà in vigore a partire dal 28 settembre 2021;
10. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo ter allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al testo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;
11. di demandare a Cassa del Trentino S.p.A. gli adempimenti per la presa d'atto e accettazione del Protocollo ter da parte degli operatori finanziari;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:48

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A. Protocollo

002 Allegato B. Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



Allegato A.

PROTOCOLLO D'INTESA ter

TRA

Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi

aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dal perdurare dell'emergenza
sanitaria COVID-19 e la promozione della
ripresa economica del Trentino**



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, in seguito prorogato, come da ultimo con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021, al 31 dicembre 2021;
- iii. con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale. Tali misure di contenimento del virus COVID-19 hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche e, in particolare, sulle piccole e medie imprese, determinando un importante calo di fatturato;
- iv. per fronteggiare tale situazione emergenziale, non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo l'ammissione di misure temporanee di aiuto sotto forme diverse;
- v. a livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi, che comprendono in particolare il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto cura Italia), il Decreto Legge 8



aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità), il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto agosto), il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto ristori), il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni) e il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis);

- vi. a livello provinciale sono stati previsti una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino. In particolare, con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 per durate fino a 24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;
- vii. la Provincia autonoma di Trento ("**Provincia**"), a seguito dei confronti avuti con il Coordinamento imprenditori e del Tavolo del Credito, ha approvato con deliberazione n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii, lo schema di Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**"), nonché i relativi criteri attuativi. Conseguentemente al mutato quadro di riferimento che ha ampliato alcune forme di intervento del Governo a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19, con deliberazione n. 2278 del 22 dicembre 2020 è stato approvato un ulteriore schema di Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo bis**"), nonché i relativi criteri attuativi. La Provincia ha autorizzato una spesa complessiva pari ad Euro 4,5 milioni a copertura dei



- contributi in conto interessi previsti nell'ambito del Protocollo e del Protocollo bis;
- viii. al Protocollo e al Protocollo bis hanno aderito, oltre Cassa del Trentino S.p.A., alcune banche e i Confidi presenti sul territorio; in data 1° aprile 2020 è stata messa a disposizione dalla Provincia la piattaforma informatica (“**Piattaforma**”) da utilizzare per la presentazione delle domande, per la gestione dell’iter istruttorio delle richieste, nonché per l’invio di informazioni di carattere rilevante;
- ix. preso atto che in data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il regime Temporary Framework prorogandolo fino al 31 dicembre 2021 e che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha apportato delle modifiche al funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, la Provincia - considerato il permanere dello stato di difficoltà dell’economia e in accordo con gli attori territoriali della catena del credito - ha ritenuto opportuno proseguire con le azioni di sostegno alla liquidità delle PMI del Trentino coerenti con la normativa tempo per tempo vigente, ai sensi della deliberazione n. del 17 settembre 2021;
- x. la Provincia ha quindi autorizzato la spesa di Euro 650.000 a copertura della misura di cui al citato provvedimento al fine di promuovere la concessione di ulteriori finanziamenti Ripresa Trentino;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI (“**PARTI**”)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di proseguire con l’azione di sostegno al credito in risposta al perdurare



dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi ("**Soggetti aderenti**"), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per sostenere le attività produttive, nonché per promuovere la ripresa dell'economia locale e l'occupazione in Trentino ("**Protocollo ter**").

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo ter trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020** e che risultino operative alla data di richiesta delle Misure di cui al successivo art. 3; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 ("**Periodo di osservazione**");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari finanziari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

Nel solo caso di Operatori economici che al 24 marzo 2020 erano operanti da meno



di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020. Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

I soggetti aderenti, gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo continuano ad avvalersi - come già fatto in occasione del Protocollo ed il Protocollo bis - della Piattaforma disponibile all'indirizzo <https://ripresatrentino.it/>.

L'inserimento della domanda in Piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione di una misura, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

La domanda di attivazione della misura prevista dall'art. 4 ("**Plafond Ripresa Trentino**") - attraverso la Piattaforma ed elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei



requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo art. 3 (“Beneficiario”).

3. MISURE

Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di dare continuità agli interventi messi in campo con le precedenti versioni del Protocollo adottando i seguenti strumenti:

- i. attivazione di linee di finanziamento a favore dei Beneficiari;
- ii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla adesione al Protocollo ter, Banche ed Intermediari finanziari informano gli Operatori Economici, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma anche nel corso del 2021 fino al termine del 31 dicembre 2021.

Trovano diretta ed automatica applicazione ai Beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo ter (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, ecc.). Laddove l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevedesse vincoli, limitazioni o condizioni non disciplinati dal Protocollo, al fine di assicurare l'accesso ed il mantenimento della garanzia del citato Fondo gli stessi integreranno e completeranno il presente Protocollo. Le Banche pertanto potranno automaticamente applicare tali regole, senza necessità di preventivo assenso della Provincia autonoma di Trento e senza pregiudizio per i benefici acquisiti dagli Operatori economici in forza del Protocollo.

4. PLAFOND RIPRESA TRENINO

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla data del 28 settembre 2021 e comunque previa adesione del Protocollo e sino al 31 dicembre 2021 - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per



concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) conseguente al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 (“**Plafond Ripresa Trentino**”). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento, gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 1” – Principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, e comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato, ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 96 mesi (successivo sub. viii), e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%** interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;



- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza dei 24 mesi, o direttamente al momento della stipula, le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. Il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo di Garanzia per le PMI non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 2” - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi, si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 30.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 180 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,60%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei



primi 24 mesi e con durata massima di 13 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps. Il tasso applicato al mutuatario non può comunque essere inferiore a zero.

Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 2bis” – Per gli Operatori economici che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L. n. 106/2021, è prevista la possibilità di richiedere finanziamenti che abbiano tutte le caratteristiche contrattuali ed economiche previste per il Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 ma assistiti anche dalla garanzia diretta del 90% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.

Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 3” – Principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo minimo e massimo: pari, rispettivamente, ad Euro 300.001 / Euro 1.250.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L. n. 106/2021 e, comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell’esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato, ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto all’approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;
- (ii.) durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 96 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l’applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;



- (iii.) oneri di istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 4.000, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,85%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. Il tasso applicato al mutuatario non può comunque essere inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo di Garanzia per le PMI non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino "FSTAA" – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, che potranno essere richiesti previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 600.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato e depositato;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 48 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra FSTAA e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;



- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI per i termini indicati dalla Legge;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 4.000, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,85%**, interessi corrisposti in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: FSTAA ed Operatore economico potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di 24 mesi a condizioni da concordare (complessivamente la durata massima è di 48 mesi); in tal caso, qualora il Fondo di Garanzia per le PMI non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Per i finanziamenti concessi a valere su tutte le Misure del Plafond Ripresa Trentino le Banche, limitatamente alla quota non coperta dalla Garanzia del Confidi ai sensi dell'art. 8, potranno chiedere all'Operatore economico una garanzia aggiuntiva, fermo restando che il limite complessivo delle garanzie non potrà eccedere il 100% del valore del finanziamento concesso.

L'applicazione delle durate di ammortamento massime indicate nel presente articolo per tutte le misure, può essere estesa, in accordo tra le Parti e al di fuori della Piattaforma, anche ai finanziamenti erogati a valere sul Protocollo e Protocollo bis.

Ogni Operatore economico può richiedere mediante la Piattaforma, in attuazione del Protocollo ter, un solo finanziamento assistito da contributo in conto interessi della PAT.



L'eventuale ottenimento di finanziamenti in attuazione del Protocollo e del Protocollo bis non preclude all'Operatore economico la possibilità di richiedere un ulteriore finanziamento ai sensi del Protocollo ter, fermo restando i limiti complessivi delle linee di credito di cui al presente articolo e la positiva istruttoria della Banca aderente; su tali eventuali finanziamenti l'operatore economico sarà destinatario dei contributi provinciali in conto interessi di cui all'art. 6.

5. DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL PLAFOND RIPRESA TRENTO

Le linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino di cui al precedente art. 4 sono rese disponibili dai Soggetti aderenti al fine di concorrere al fabbisogno per l'emergenza COVID-19, sulla base delle sole destinazioni indicate nell'art. 4 in coerenza con quanto prevede il Fondo di Garanzia per le PMI. A tal fine si precisa che:

- i. l'attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2020 (a valere sul Protocollo), a decorrere dal 18 gennaio 2021 (a valere sul Protocollo bis) e a decorrere dal 28 settembre 2021 (a valere sul Protocollo ter) di Linee di liquidità, nelle more del perfezionamento dei relativi atti, non preclude l'accesso ai benefici dello stesso; pertanto, le linee di finanziamento attivate ai sensi del Protocollo/Protocollo bis/Protocollo ter possono essere utilizzate per estinguere (in tutto o in parte) le predette Linee di liquidità, in qualsiasi forma tecnica attivate;
- ii. non è ammesso l'utilizzo della linea di finanziamento ottenuta ai sensi del Protocollo, del Protocollo bis e del Protocollo ter per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020, in quanto non riconducibili all'emergenza che i Protocolli intendono fronteggiare. Per monitorare e vincolare il corretto utilizzo da parte dell'Operatore economico della linea di finanziamento concessa a valere sul Fondo Ripresa Trentino, le Banche provvedono ad accreditare l'intero importo su apposito Conto dedicato senza oneri bancari (fatti salvi oneri fiscali/tributari), dal quale l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile. Le somme del Plafond Ripresa Trentino FSTAA



saranno accreditate presso un conto intrattenuto dal Beneficiario con un banca di proprio riferimento; resta inteso che l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare con le risorse del Plafond Ripresa Trentino FSTAA esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile;

iii. una volta completato l'utilizzo delle somme derivanti dall'erogazione del prestito a valere sul Plafond Ripresa Trentino, viene meno la ragion d'essere del Conto dedicato di cui al precedente sub. ii. (verificare il corretto utilizzo delle somme) ed il conto potrà, quindi, essere estinto.

6. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
 - linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige
- riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a “**Procedura**”).

Il contributo provinciale coprirà gli interessi passivi corrisposti dagli Operatori Economici alle Banche / Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un importo pari a:

- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 1”: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 2” e “BANCHE 2bis”: **massimo 0,60% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino “BANCHE 3”: **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi



resteranno in capo al Beneficiario);

- Plafond Ripresa Trentino "FSTAA": **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario).

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall'Operatore Economico nei limiti sopra indicati e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

I contributi provinciali in conto interessi saranno concessi in regime Temporary Framework. Per le domande con concessione successiva al 31 dicembre 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), verrà applicato il regime De minimis. Resta fermo che l'iter di concessione nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Ripresa Trentino.

A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. Anche per quanto riguarda i finanziamenti Ripresa Trentino erogati a valere sul Protocollo ter, in tali casi banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente ad APIAE, tramite Piattaforma, tutte le informazioni e documenti necessari e rilevanti al fine di garantire la corretta corresponsione del contributo provinciale all'effettivo beneficiario.

Il contributo in conto interessi della PAT a supporto dei finanziamenti concessi a valere dei Plafond "BANCHE 1", "BANCHE 2", "BANCHE 2bis" e "BANCHE 3" nonché del Plafond Ripresa Trentino "FSTAA" è limitato ad un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai Soggetti aderenti agli Operatori economici per le finalità che si prefigge il Protocollo.



Per il periodo di 24 mesi assistito da contributo in conto interessi della PAT il finanziamento non può essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d'azienda che comporteranno altresì la revoca il contributo provinciale). In caso di esercizio dell'opzione per la rateizzazione successiva al 24° mese, l'Operatore economico ha facoltà di decurtare o estinguere il debito anticipatamente in qualsiasi momento, senza addebito di alcun onere e/o spesa.

7. PROCEDURA

Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure del Protocollo ter, l'Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, e Confidi, apposita domanda attraverso la Piattaforma; nella stessa domanda, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) dell'art. 2.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l'esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell'analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Confidi, provvede all'erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della Piattaforma. Per la misura "Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e Banche 2bis" la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica - attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della Piattaforma - l'esito direttamente alla Provincia (APIAE). In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l'operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell'operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l'intervento dei



Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

In seguito all'erogazione del finanziamento, la Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, continuerà ad avvalersi della Piattaforma per gestire in maniera più efficiente le comunicazioni con APIAE. In particolare, banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente le seguenti informazioni anche per quanto riguarda i finanziamenti Ripresa Trentino erogati a valere sul Protocollo ter:

- a. l'estinzione anticipata del finanziamento prima dei 24 mesi (a cui consegue la revoca del contributo provinciale);
- b. il mancato pagamento degli interessi nei primi 24 mesi del finanziamento (a cui consegue la revoca del contributo provinciale).

Banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente tramite Piattaforma le altre eventuali informazioni, come ad esempio l'indicazione dell'IBAN del conto corrente su cui versare il contributo provinciale al fine di garantire la correttezza del bonifico bancario.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

8. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (attivazione di linee di finanziamento a favore dei



Beneficiari), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione.

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino al FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche hanno la facoltà di adottare i propri provvedimenti di erogazione fin dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e quindi anche nelle more della comunicazione di accettazione dell'intervento da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, rimanendo efficace la garanzia del Confidi nel rispetto delle convenzioni in essere.

9. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 4) e di attivazione della garanzia Confidi (precedente art. 8).

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel



costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo ter inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i.. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo ter i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo ter.

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo ter. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo ter - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia / APIAE dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della Piattaforma ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO TER

Gli impegni del Protocollo ter cessano il 31 gennaio 2022; tale data rappresenta il termine ultimo per Banche, Fondo Strategico Trentino Alto Adige e intermediari finanziari per erogare i finanziamenti con contestuale registrazione a portale.



14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo ter, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo ter.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma disponibile sul sito <http://ripresatrentino.provincia.tn.it/>, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy.



15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative precedenti la sottoscrizione del Protocollo ter. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

- (a) adempiere le obbligazioni previste dal Protocollo ter;
- (b) adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;
- (c) soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo ter.

Trento, 2021

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente



Carta intestata

Spett.le

Provincia autonoma di Trento

Direzione Generale

segret.generale@pec.provincia.tn.it

e, p.c.,

Cassa del Trentino S.p.A.

cassadelrentino@legalmail.it

OGGETTO: Protocollo ter per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ex DGP n. del 17 settembre 2021 - ADESIONE.

La sottoscritta Banca / Intermediario finanziario / Confidi,, nel prendere atto della DGP in oggetto e nel condividere le finalità ed i contenuti del Protocollo ter, ha il piacere di comunicare l'adesione:

- a tutte le Misure del Protocollo ter;
- [*SOLO qualora si intenda limitare l'adesione ad alcune Misure*] alle seguenti Misure del Protocollo ter:
 - o Misura art. 4.** - Attivazione Plafond Ripresa Trentino:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1*
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - BANCHE 2 BIS*
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3*
 - Plafond Ripresa Trentino FSTAA*
 - o Misura art. 8.** - Garanzie
 - o Misura art. 9** - Supporto e consulenza gratuita sul Protocollo ter.

Il referente interno per le informazioni sul Protocollo ter è il/la sig.ra / sig.re, tel., cell. e-mail

Cordiali saluti.

Luogo e data,

Timbro e firma

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Protocollo Ter

“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]" così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020 comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L 106/2021.
3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi dell'art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1. Per le domande con concessione successiva al 31 dicembre 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Ai fini dei presenti criteri, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 così come risultante a seguito della conversione nella Legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Il presente contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 25 marzo 2020, n. 392 e ss.mm.ii. e con deliberazione del 22 dicembre 2020, n. 2278 in attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 per i soggetti che hanno subito un impatto negativo nei periodi di osservazione contemplati dalle stesse deliberazioni.

2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per Protocollo ter si intende il protocollo di intesa, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2021, tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza

sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (“**Protocollo ter**”).

3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020 e che risultino operative alla data di presentazione della domanda; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
 - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021;
 - c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
 - i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

Nel solo caso di operatori economici che al 24 marzo 2020 erano operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. È previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita

garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige (“FSTAA”) aderenti al Protocollo ter. In particolare, all’art. 4 del Protocollo ter si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza COVID-19 (c.d. “Plafond Ripresa Trentino”).

2. Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa Trentino, nel Protocollo ter si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi; qualora dall’istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020 comprese le ultime modifiche introdotte dal DL 73/2021 come convertito dalla L 106/2021, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis.
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
 - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento (€)	Durata base (mesi)	Durata massima (anni)	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000	24 mesi	8 anni	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000	24 mesi	15 anni	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG (2 BIS)	30.000	24 mesi	15 anni	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.001 - 1.250.000	24 mesi	8 anni	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 - 1.500.000	24 mesi	4 anni	0,85%	0,35%

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%);
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2 BIS: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%)

5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda relativa alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino deve essere presentata, previa adesione al Protocollo ter dell'operatore finanziario che si intende attivare, dall'Operatore Economico o da un suo delegato - entro il 31 dicembre 2021 ore 12 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia a partire dalle ore 12 del 28 settembre 2021.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo ter e utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.
3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda a valere sul Protocollo ter.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.
7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo ter e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese la presentazione delle domande, la gestione dell'iter istruttorio delle richieste, nonché l'invio di informazioni di carattere rilevante.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese.
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.
5. APIAE procederà con la revoca del contributo qualora l'operatore economico non provveda al pagamento degli interessi all'istituto bancario/finanziario di riferimento e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa o mancato utilizzo del finanziamento da parte dell'operatore economico).
6. A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante che lo richiede. In caso di vigenza degli obblighi dei Protocolli Ripresa Trentino, ove i contributi siano stati totalmente liquidati, il soggetto subentrante si impegna a subentrare negli obblighi. Qualora tali operazioni siano intervenute successivamente alla concessione del contributo provinciale, si specifica che le stesse non comportano una violazione del principio di unicità della domanda.
7. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

1. La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione

delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo, Protocollo bis e sul Protocollo ter.

2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo ter.